

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede e natura giuridica

1. E' costituita senza limiti di durata, la Fondazione denominata "Fondazione Fratelli Giovanni e Giorgio Azzerboni", con sede in Borgo San Lorenzo in Via Guido Rossa n. 3, presso lo studio dell'Avvocato Marco Rossi.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha fini di lucro e opera a livello regionale.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- promuovere l'istruzione e la formazione dei giovani, fornendo agli studenti più meritevoli i mezzi per iniziare e/o proseguire gli studi universitari e superiori, mediante l'istituzione di borse di studio da erogare periodicamente;

- promuovere il lavoro artigiano e i mestieri d'arte, mediante l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al lavoro rivolti ai giovani e l'istituzione di un premio periodico da assegnare a chi sia distinto in tali campi;

- organizzare ed assicurare la conservazione di una mostra permanente dei lavori e degli oggetti creati da Giovanni Azzerboni nonché di documentazione storica del "mestiere del fabbro";

- favorire lo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale giovanile, promuovendo la creazione di imprese innovative e stimolandole nella fase di avvio, anche tramite l'erogazione di premi per finanziare progetti innovativi nonché mediante l'eventuale realizzazione e

gestione di un incubatore d'impresa.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può fra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi e richiedere contributi locali, nazionali, della Unione Europea e internazionali;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi con soggetti pubblici o privati;
- c) partecipare ad iniziative congiunte con altri enti e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- d) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- e) promuovere l'attivazione di rapporti di collaborazione con enti aventi analoghe finalità;
- f) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture delle quali le sia stata affidata la gestione;
- g) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, salvo se altri, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, la costituzione o la partecipazione a società strumentali per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi della

Fondazione;

h) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutarie previste;

i) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 3 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dagli apporti in denaro o in natura del Fondatore, nella misura indicata nell'atto costitutivo o nei successivi atti di dotazione;

b. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che siano destinati a incremento del patrimonio;

c. dalle somme derivanti dall'avanzo di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, del patrimonio e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte o consentite per legge.

3. Il Patrimonio di dotazione della Fondazione non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) in denaro.

4. In ogni caso il Patrimonio di dotazione deve essere indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi, non potendo essere intaccato per far fronte ad oneri gestionali.

Articolo 4 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a. dagli apporti del Fondatore, nella parte non espressamente destinata a patrimonio;
- b. dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c. dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio;
- d. dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Articolo 5 - Fondatore

1. E' Fondatore il signor LAZZERINI Lakis, nato a Firenze (FI) il giorno 11 aprile 1974, residente in Impruneta (FI) Via della Cooperazione n. 27, codice fiscale: LZZ LKS 74D11 D612G.

Articolo 6 - Partecipanti Fondatori

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività,

anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. La qualifica di Partecipante Fondatore è attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza prevista al successivo articolo 12, comma 3, e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

3. Qualora vengano ammessi a far parte della fondazione, i Partecipanti Fondatori, unitamente al Fondatore, costituiscono il Consiglio di Indirizzo.

Articolo 7 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 12 l'esclusione dei Partecipanti Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 8 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Presidente e il Vicepresidente;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Revisore dei Conti;

d. il Consiglio di Indirizzo qualora istituito a seguito dell'ingresso nella Fondazione di Partecipanti Fondatori;

e. il Fondatore.

2. I primi componenti degli organi della Fondazione sono nominati nell'Atto costitutivo.

Articolo 9 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Fondatore e durano in carica per un biennio con scadenza all'approvazione del bilancio relativo alla seconda annualità.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo art. 15. In particolare, il Presidente:

a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b. esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;

c. cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. cura i rapporti della Fondazione con gli altri soggetti, pubblici o privati.

3. Il Presidente può adottare, per motivi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. In ogni caso, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento d'urgenza.

4. Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o impossibilità temporanea del primo per qualunque causa.

5. Il Presidente e il Vicepresidente svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvo l'eventuale gettone di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri a un massimo di cinque membri che restano in carica per due esercizi. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore, che ne determina anche il numero, o dal Consiglio di Indirizzo qualora istituito, di preferenza scelti tra personalità del mondo culturale, dell'istruzione, imprenditoriale, professionale e artigianale.

2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la

riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina.

3. In caso di dimissioni, di revoca, di permanente impedimento o di decesso di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione entro trenta giorni ne chiede la sostituzione al Fondatore o al Consiglio di Indirizzo, qualora istituito, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni. I consiglieri nominati in sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi causa eccetto la scadenza naturale del mandato, venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei conti invita il Fondatore a designare urgentemente i nuovi consiglieri.

5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

6. In favore dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere deliberato un gettone di presenza per la partecipazione alle singole sedute, che dovrà essere stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a. predisporre e approva il bilancio preventivo e consuntivo, questo ultimo in conformità alle disposizioni e alla prassi maggiormente attinenti alla natura di ente senza fine di lucro;
- b. provvede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente e determina l'eventuale gettone di presenza dei medesimi e degli altri membri del Consiglio;
- c. può conferire deleghe ai singoli consiglieri eventualmente occorrenti per il funzionamento degli Organi della fondazione, determinandone la retribuzione ed i rimborsi spese;
- d. determina periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire e mantenere la qualità di Partecipante Fondatore;
- e. delibera l'accettazione di contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;
- f. determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi dei Partecipanti Fondatori da destinare all'incremento del patrimonio;
- g. dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- h. può delegare i propri poteri al Presidente o a singoli Consiglieri per la cura di particolari iniziative, settori o territori;
- i. delibera le modifiche del presente statuto con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei consiglieri in carica;
- j. delibera lo scioglimento della Fondazione e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei consiglieri in carica, previo parere favorevole del Fondatore o del

Consiglio di Indirizzo, qualora istituito;

k. nomina il Revisore dei Conti nel rispetto di quanto previsto dall'art.

13 dello statuto sociale;

l. nomina il Segretario verbalizzante delle riunioni degli organi della Fondazione;

m. nomina i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi e istituzioni;

n. stipula le convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;

o. predispone e approva i regolamenti previsti dallo statuto della fondazione, in particolare il regolamento che disciplina le modalità di assegnazione delle borse e premi di studio;

p. compie ogni altro atto che la legge o lo statuto assegnano alla competenza dell'organo amministrativo;

q. può invitare, ove lo ritenga opportuno, alle proprie riunioni persone particolarmente qualificate e competenti;

r. determina modalità e misura dei contributi dei Partecipanti Fondatori, predispone l'eventuale regolamento della Fondazione concernente i Partecipanti Fondatori; esclude i Partecipanti Fondatori nelle ipotesi previste dallo Statuto.

Articolo 12 - Riunione del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ora e il luogo dell'adunanza e l'indicazione delle materie da trattare ed è comunicata ai Consiglieri, presso il rispettivo domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail, raccomandata o telegramma). In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a due giorni.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 11, punto 1, lettere i) e j). In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti di controllo sulla gestione contabile, in analogia a quanto previsto per i sindaci in tema di società per azioni.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica per due esercizi e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La retribuzione del Revisore è stabilita all'atto della sua nomina

dal Consiglio di Amministrazione per l'intera durata dell'incarico.

4. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo, qualora istituito, è composto dal Fondatore e da tutti i soggetti che hanno acquisito la qualifica di Partecipanti Fondatori ai sensi dell'art. 6 che precede.

2. Il Consiglio di Indirizzo:

a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero;

b) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

c) approva il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio d'Amministrazione.

3. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto da un Presidente, la cui qualifica è attribuita di diritto al Fondatore, o, in caso di mancanza di questi, da un Presidente del Consiglio di Indirizzo nominato dai membri del Consiglio tra i suoi componenti; esso è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Legale rappresentanza

1. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Questi ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione davanti a qualsiasi giurisdizione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Vicepresidente. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Esercizio annuale e bilancio

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio, con la relazione sulla gestione, deve essere comunicato dagli amministratori al Revisore dei conti, che entro trenta giorni redige la propria relazione. Il bilancio di ciascun esercizio, corredato della relazione del Revisore dei conti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

2. Entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio preventivo per

l'anno seguente.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Fondatore o del Consiglio di Indirizzo qualora istituito. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, anche tra gli amministratori uscenti, di uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni residui dell'Ente saranno obbligatoriamente devoluti, un volta esaurita la liquidazione, a favore di organizzazioni che perseguano fini di pubblica utilità, previo parere favorevole dell'organismo preposto per legge al relativo controllo.

Articolo 18 - Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute.